

**L.R. 3 giugno 2019, n. 6:** “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 'Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della l.r. 14 aprile 1995, n. 37” – Oggetto assembleare n. 6149/2018

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo del pdl licenziato dalla  
Commissione II “Politiche economiche”  
nella seduta del 22 maggio 2019**

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

Il presente Progetto di Legge ha ad oggetto la modifica di alcuni articoli della Legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37".

In particolare, le modifiche riguardano il comma 2 dell'articolo 1 in cui viene precisata maggiormente la finalità della legge regionale; il comma 4 dell'articolo 2 che risponde alla necessità di distinguere i requisiti statutari afferenti la composizione dell'organo di amministrazione delle forme collettive di garanzia, distinguendo tra soggetti vigilati e non vigilati in base al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e il comma 1 dell'articolo 4 lettera a) in cui viene precisato il numero minimo di soci che devono far parte degli organismi di garanzia a favore dei quali la legge interviene.

### **Analisi degli articoli**

L'articolo 1 della proposta di legge, modificando il comma 2 dell'articolo 1, dettaglia maggiormente le finalità della legge e prevede che gli interventi siano destinati esclusivamente e permanentemente alle imprese agricole dell'Emilia-Romagna. Lo scopo della modifica è quello di riaffermare la destinazione degli interventi al settore agricolo emiliano-romagnolo, a fronte dell'allargamento della platea dei beneficiari dei fondi che possono avere nella propria compagine soci di settori produttivi diversi e con sede su tutto il territorio nazionale.

La norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

L'articolo 2 della proposta di legge, costituito dalla modifica del comma 4 dell'articolo 2, risponde alla necessità di distinguere i requisiti statutari afferenti la composizione dell'organo di amministrazione delle forme collettive di garanzia, beneficiarie degli interventi di cui alla legge regionale n. 43 del 1997, tra soggetti vigilati di cui all'articolo 106 e gli altri soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 comma 1 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Il comma 4 dell'articolo 2 intende pertanto confermare alcune prescrizioni statutarie collegate alla rappresentatività delle imprese agricole socie in capo ai soggetti non vigilati, proprio in relazione agli obblighi che già insistono nella formazione e qualifica del Consiglio di amministrazione dei soggetti vigilati previsti dal predetto Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Il comma pone infatti l'obbligo che nei consorzi e nelle cooperative iscritte nell'elenco di cui all'articolo 112 comma 1 del Testo Unico Bancario lo statuto preveda che il Consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da imprese agricole.

La norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Infine, l'articolo 3 integra i contenuti della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 prevedendo che la Giunta nel disciplinare i criteri di attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale, individui il numero minimo di produttori aderenti agli Organismi di garanzia che non può essere comunque inferiore a 100. Lo scopo della norma è quello di sostenere gli interventi di Organismi di garanzia che abbiano una dimensione adeguata rispetto al contesto economico regionale.

La norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.